

Approfondimenti sui contenuti del CCNL 2019-2021



ART. 27 - Orario di lavoro dei dirigenti

1. Nell'ambito **dell'assetto organizzativo dell'Azienda o Ente, ispirato anche alla migliore armonizzazione con la vita privata e familiare**, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, **articolarlo in modo flessibile l'impegno orario per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare.** Con le procedure di negoziazione di budget e con quelle previste dal presente CCNL in materia di assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa sono definiti altresì i volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse nell'ambito dell'orario di lavoro di cui al comma 2, tenuto conto del comma 6 e **in coerenza con le risorse umane e strumentali in essere salvaguardando la sicurezza e la qualità delle cure.**

2. **L'orario di lavoro dei dirigenti è di 38 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio** e di apertura al pubblico nonché al mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo **svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget** negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.

3. **Ai sensi dell'art. 15, comma 3, del d. Lgs. n.502/92 e s.m.i., l'eventuale impegno orario ulteriore** prestato in eccesso rispetto a quello previsto ai sensi del comma 2 tenuto conto del comma 6, **si considera utile al raggiungimento degli obiettivi e programmi di lavoro concordati da realizzare.** Esso è definito, per ciascun dirigente, **entro un numero di ore definito dal rapporto tra la retribuzione di risultato annuale ed un valore divisore pari a 40.** La retribuzione di risultato annuale è calcolata come media pro-capite aziendale delle disponibilità del fondo di cui all'art. 74 nell'anno di competenza, con la sola eccezione delle risorse di cui all'art. 75 comma 3 e di cui all'art. 72, comma 3, secondo periodo. Ai fini del calcolo della predetta media si considera il numero dei dirigenti in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento. **L'eventuale ulteriore impegno orario** rispetto a quello definito ai sensi del primo periodo, **fatto salvo quello previsto ai sensi del comma 8,** non può essere programmato, deve risultare dai sistemi di rilevazione dell'azienda o ente ed è soggetto alla successiva espressa approvazione da parte del dirigente responsabile previa verifica della sussistenza dei relativi presupposti rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di approvazione; **esso è recuperato, anche a giornate intere,** compatibilmente con le esigenze organizzative. Il recupero avviene nell'anno di riferimento ovvero entro i primi sei mesi dell'anno successivo. Qualora, al termine dei 6 mesi, residuino ulteriori ore da recuperare che non sia stato possibile fruire per esigenze organizzative, il recupero deve comunque aver luogo entro i successivi 6 mesi.

Home > [Orientamenti Applicativi](#) > [Aree Dirigenziali](#) > Area della Sanità



ASAN104



La disposizione contrattuale contenuta nell'articolo 27, con particolare riferimento al comma 3, introduce importanti novità sull'orario di lavoro e necessita di precisazioni ulteriori soprattutto con riferimento al processo attraverso il quale si perviene alla definizione dell'eventuale impegno orario prestato in eccesso rispetto all'orario ordinario di lavoro, agli eventuali sistemi di remunerazione, alle correlazioni tra tale processo ed il ricorso alle prestazioni aggiuntive di cui al comma 8 del medesimo articolo ed all'eventuale "ulteriore impegno orario" che "non può essere programmato" nonché in merito agli effetti dell'eventuale mancato recupero di tale ulteriore impegno orario nei termini indicati anche nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro. (Art. 27 – Orario di lavoro)

RIFERIMENTI

- > **(A) FONDO RISULTATO CONSOLIDATO AL 31/12 ANNO X - VALIDO ANNO X+1**
senza INAIL e avanzi fondo incarichi (fondo disagio sì! > da esaurire!)
+ RAR ma... NO RAR oggetto di separata contabilità e retribuzione!
- > **(B) DIRIGENTI DESTINATARI CCNL IN SERVIZIO AL 1/1 ANNO X+1**
- > **(A)/(B) = DISPONIBILITÀ MEDIA PRO-CAPITE .../40 = ORE NON RECUPERABILI**

4. **Il responsabile della struttura predispone con periodicità mensile un piano di lavoro** che schematizza le attività calendarizzate per il raggiungimento degli obiettivi e/o programmi da realizzare in conformità all'orario di lavoro settimanale ...

5. **Anche i dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo sono tenuti al rispetto dei commi 1 e 2 del presente articolo.**

6. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali la formazione e l'aggiornamento professionale, obbligatorio o facoltativo, formazione continua ed ECM, nelle modalità previste, **anche in modalità FAD**, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata ecc.

7. ... n. 30 minuti settimanali delle quattro ore ... per contribuire alla riduzione delle liste di attesa

8. **“PRESTAZIONI AGGIUNTIVE”** ... **Ove** per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli richiesti ai singoli dirigenti ai sensi dei commi 1 e 2, **fermo restando il comma 3, sia necessario un impegno aggiuntivo**, ...

9. ... l'orario di lavoro è articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 36 minuti e di 6 ore e 20 minuti.

10. **La distribuzione dell'orario di lavoro, tenuto conto che diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere, è improntata ai seguenti criteri di flessibilità: ... !! molteplici tutele finalizzate alla conciliazione vita-lavoro specie in presenza di figli minori / in età scolare, ovvero di situazioni di disagio familiare !!**

11. La presenza del dirigente sanitario nei servizi ospedalieri delle Aziende o Enti nonché in particolari servizi del territorio individuati in sede aziendale nel piano per affrontare le situazioni di emergenza, **deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana**

12. La presenza del dirigente veterinario nei relativi servizi deve essere assicurata nell'arco delle dodici ore diurne feriali per sei giorni alla settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari, individuata in sede aziendale, nel piano per affrontare le situazioni di emergenza. **Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne la presenza medico veterinaria è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza** che avvengano nel medesimo periodo orario. **Nelle ore notturne e nei giorni festivi** le emergenze vengono assicurate mediante l'istituto della pronta disponibilità di cui al presente CCNL, **fatte salve altre eventuali necessità da individuare in sede aziendale**, anche al di fuori delle dodici ore diurne feriali e **fuori dai casi di pronta disponibilità**.

!! ASAN 105 !! - << nel primo, nel secondo e nel terzo periodo del comma 12 si ripropone una disciplina già presente nel precedente CCNL, la quale si limita a precisare le modalità attraverso le quali si espleta l'impegno di lavoro dei veterinari, **anche con riferimento** alla pronta disponibilità ed **alle prestazioni aggiuntive**, richiamate nel **comma 12** con l'inciso ***"... eventuali necessità da individuare in sede aziendale, anche al di fuori delle dodici ore diurne feriali e fuori dai casi di pronta disponibilità"*** >>.

12-bis. **I controlli ufficiali** di cui ai vigenti Regolamenti della U.E. ed alla correlata normativa nazionale e regionale, effettuati al di fuori dell'ordinario orario di lavoro del dirigente veterinario, **sono considerati obiettivi prestazionali incentivati con risorse a carico del Fondo per la retribuzione di risultato** corrispondentemente incrementato, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. f) del CCNL 19.12.2019 (Fondo per la retribuzione di risultato) ed in applicazione della normativa sopra richiamata, **con oneri a carico della quota di introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe spettante alle Aziende di cui all'art. 15, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 2.2.2021 n. 32 e s.m.i.** depurata degli oneri a carico dell'Azienda.

Art. 15, comma 2, lett. a) D.Lgs. 2.2.2021 n. 32

Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe ... sono destinati e **vincolati** ... per la copertura delle spese ... relative all'ottimizzazione e al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali ... inclusa la copertura dei costi relativi al fabbisogno del personale che esegue i controlli ufficiali **e le altre attività ufficiali, anche su richiesta dell'operatore**, in orario compreso **tra le ore 18,00 e le ore 6,00 e nei giorni festivi;**

N.B. D.lgs. 165/2001 s.m. e i. Art. 2 comma 2 - lettura sistematica! -

Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili.

13. RIPOSO

14. RESPONSABILITÀ

15. OSSERVANZA DEL DEBITO ORARIO

16. MEDIA 48 ORE SU 6 MESI (non 4 ex D.lgs. 66/2003)

17. SOSPENSIONE RIPOSO - ALPI

18. INCIDENZA ASSENZE A GIORNATA INTERA

19. PARTECIPAZIONE ATTIVITÀ ORDINI PROFESSIONALI

20. REGOLAMENTO AZIENDALE ART. 27 !! **Materia di confronto !!**

21. PIANIO LAVORO ENTRO 20 MESE PRECEDENTE

22. DISAPPLICAZIONE ART. 24 CCNL 16-18